



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

**Accorpamento commissioni della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'articolo 5-ter che prevede *"al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19"*, la proroga della procedura introdotta dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, *"per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;*
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'articolo 1;
- VISTO l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;*
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;*
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;*
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»* e, in particolare, l'articolo 39;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;*
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *«Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;*



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 13;
- VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 11, che prevede la possibilità di utilizzare nelle commissioni esaminatrici dei concorsi componenti in quiescenza da non più di 4 anni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 22, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

- VISTO cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 – 2018, tuttora vigente;
- VISTO il D.P.C.M. 24 aprile 2020, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 109, con il quale si istituisce la Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione 21 luglio 2022, n. 188;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 21 luglio 2022, n. 188, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, 16 agosto 2022, n. 226, recante «Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 »;
- CONSIDERATO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, nella parte in cui prevede la reiterazione



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

	dell'anno di prova, come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in caso di rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti;
CONSIDERATO	l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2022, n. 188, che prevede che <i>“al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con successivo decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta”</i> ;
CONSIDERATA	l'esigenza di procedere allo svolgimento delle prove di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Istruzione 21 luglio 2022, n. 188, tra il termine delle attività didattiche e la data del 31 luglio 2023, come previsto dal medesimo articolo 8, comma 2;
RITENUTO	necessario contemperare le esigenze di celerità dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
RITENUTO	necessario per i motivi sopra esposti procedere all'accorpamento delle commissioni in presenza di un ridotto numero di candidati;
VISTI	i dati presenti al sistema informativo;
ACQUISITE	le comunicazioni degli Uffici scolastici regionali in merito al numero di candidati effettivamente incardinati nella procedura;
RESA	l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca” in data 16 dicembre 2022,

**DECRETA**

Articolo 1

*(Definizioni)*

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) DM 188/22: Decreto del Ministro dell'istruzione 21 luglio 2022, n. 188;
- b)USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;

Articolo 2

*(Costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare)*

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del DM 188/22, le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica di servizio del candidato.
2. Al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le tipologie di posto che presentino un esiguo numero di partecipanti è disposta l'aggregazione



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

interregionale delle procedure per un numero di candidati non superiore a centocinquanta. L'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi dell'aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura provvede all'approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.

3. I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare sono quelli redatti dalla Commissione nazionale costituita con decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109, per la valutazione della prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro 30 luglio 2021, n. 242.
4. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza al dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile della procedura ai sensi dell'Allegato A.
7. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 6 secondo le modalità e la tempistica indicate con apposito avviso dell'USR responsabile della procedura.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020.

### Articolo 3

*(Norma di salvaguardia)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applica il decreto del Ministro 21 luglio 2022, n. 188.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE  
FILIPPO SERRA



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

**ALLEGATO A**

<b>TIPOLOGIA DI POSTO</b>	<b>REGIONE RESPONSABILE</b>	<b>REGIONI AGGREGATE</b>	<b>NUMERO PARTECIPANTI PER REGIONE</b>	<b>NUMERO PARTECIPANTI PER COMMISSIONE</b>
ADAA	LAZIO	LAZIO	77	137
		BASILICATA	4	
		ABRUZZO	3	
		PUGLIA	53	
	VENETO	EMILIA ROMAGNA	33	147
		FRIULI VENEZIA GIULIA	7	
		VENETO	33	
		LOMBARDIA	74	
	MARCHE	UMBRIA	8	143
		TOSCANA	83	
		MARCHE	52	
	PIEMONTE	LIGURIA	26	83
PIEMONTE		57		
ADEE	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	62	145
		LIGURIA	83	
	ABRUZZO	ABRUZZO	61	148
		UMBRIA	87	
	BASILICATA	---	48	48
	EMILIA ROMAGNA	---	358	358
	LAZIO	---	687	687
	LOMBARDIA	---	324	324
	PUGLIA	---	333	333
	TOSCANA	---	420	420
	VENETO	---	271	271
	MARCHE	---	127	127
	PIEMONTE	---	142	142
	SARDEGNA	---	131	131
ADMM	CALABRIA	ABRUZZO	70	150
		CALABRIA	80	
	MOLISE	BASILICATA	16	106
		MOLISE	8	
		UMBRIA	82	
	CAMPANIA	---	569	569
	EMILIA ROMAGNA	---	347	347
	LAZIO	---	960	960
	LIGURIA	---	97	97
	LOMBARDIA	---	647	647
	MARCHE	---	160	160
	PIEMONTE	---	221	221



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

	PUGLIA	---	313	313
	SICILIA	---	320	320
	TOSCANA	---	373	373
	VENETO	---	360	360
	SARDEGNA	---	103	103
	FRIULI VENEZIA GIULIA	---	79	79
ADSS	MARCHE	ABRUZZO	32	146
		MARCHE	98	
		MOLISE	16	
	BASILICATA	BASILICATA	19	23
		CALABRIA	4	
	EMILIA ROMAGNA	---	456	456
	LAZIO	---	438	438
	LIGURIA	---	156	156
	LOMBADIA	---	915	915
	PIEMONTE	---	408	408
	PUGLIA	---	218	218
	SARDEGNA	---	148	148
	TOSCANA	---	473	473
	VENETO	---	391	391
	FRIULI VENEZIA GIULIA	---	100	100
UMBRIA	---	108	108	